

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e Avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA SINO AL 30 APRILE 2021 ED EFFETTI SULLA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/1/2021 e successivo DL n. 2 del 14/1/2021
GU, Serie Generale, n. 10 del 14/1/2021

Con le disposizioni in oggetto è stato prorogato, sino al 30 aprile 2021 (in precedenza era previsto fino al 31/1/2021), lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19.

Tale previsione incide, fra l'altro, sulla portata dell'art. 103 del Dl Cura Italia che, al suo comma 2, dispone che gli atti e provvedimenti (fra i quali anche le autorizzazioni ambientali, le autorizzazioni paesaggistiche e le concessioni demaniali) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 "conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Per l'effetto, a oggi, i provvedimenti e gli atti indicati nel citato art. 103 vedono ulteriormente prorogata la loro efficacia nei termini anzidetti (e cioè fino al 27 luglio 2021).

LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023: PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

G.U., parte I, Sez. Gen., n. 322 del 30/12/2020
Suppl. Ordinario n. 46

La legge di bilancio in oggetto interviene anche sulla normativa ambientale. L'art. 1, comma 670 modifica l'art. 1, comma 18, del Dl n. 194/2009 conv. in L 25/2010 incidendo sul termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative. In sostanza il testo oggi vigente dispone che tali concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2018 sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 qualora in essere alla data di entrata in vigore del decreto, e, con riferimento alle concessioni a uso pesca e acquacoltura, che tale proroga opera pure quando queste siano "rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009".

L'art. 1, comma 749, della legge in commento prevede che la Commissione Via-Vas statali (ex art. 8 del d.lgs. n. 152/2006) e la Commissione Ippc (ex art. 8bis del Dlgs 152/2006), previa apposita convenzione, per l'espletamento delle proprie funzioni si avvalgano dell'Ispra.

L'art. 1, comma 760, della legge in commento promuove, nei territori dei parchi nazionali individuati come *Zone economiche ambientali* (Zea) ex art. 4ter del Dl n. 111/2019 conv. in L 141/2019, il sistema del vuoto a rendere degli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari primari e riutilizzabili di cui all'art. 218, lett. b) ed e) del Dlgs n. 152/2006.

L'art. 1, comma 1077, della legge in commento interviene sulla validità e sull'efficacia della variazione di titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi costieri di minerali (ex art. 57, comma 1, lett. b) del Dl 5/2012) e dei depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (autorizzati ex art. 1, comma 56, lett. a) della L 239/2004). In sostanza la loro validità ed efficacia viene subordinata alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle amministrazioni competenti, nonché al nulla osta conseguente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da rilasciare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

DL N. 183 DEL 31/12/2020 (CD. "MILLE PROROGHE") - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA E OBBLIGO DI ETICHETTATURA/ IDENTIFICAZIONE DEGLI IMBALLAGGI

G.U., parte I, Sez. Gen., n. 323 del 31/12/2020

Il Dl n. 183 del 31/12/2020 incide su molti termini previsti da diverse disposizioni legislative, anche in materia di ambiente. In particolare, si possono segnalare i seguenti. L'art. 12, comma 5, del Dl in commento novella il comma 4 dell'art. 72 del Dlgs 101/2020 riguardante la disciplina della cd. sorveglianza radiometrica di rottami e altri materiali metallici finalizzata a rilevare eventuali livelli anomali di radioattività. Il testo del nuovo comma prevede che "nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100". In sostanza, viene così stabilito che in attesa del decreto che dovrà specificatamente regolamentare la materia (e comunque non oltre al 30 aprile 2021, vale a dire sino alla cessazione dello stato di emergenza come da ultimo prorogato) continuerà ad applicarsi la disciplina transitoria già prevista.

L'art. 15, comma 6, del Dl in commento stabilisce che "fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche". Ciò vuol dire che l'obbligo di etichettatura e identificazione degli imballaggi dei produttori ivi disciplinato, viene sospeso sino al 31 dicembre 2021.

LA GIURISPRUDENZA CONFERMA L'IMPOSSIBILITÀ DI REIMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI (IN QUALSIASI MISURA) AMIANTO

Sent. del Tar Bologna, Sez. I, n. 9 del 11/1/2020

La questione trattata dal giudice felsineo aveva a oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui Arpae Emilia-Romagna aveva diniegato la proposta di una società che, nell'ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali residuati dall'intervento e contenenti amianto. Nello specifico, proponeva di recuperare tale materiale edilizio interrandolo in profondità, al fine di utilizzarlo quale rinfiacco delle fondazioni del costruendo edificio in loco. Arpae diniegava tale proposta di recupero ritenendola non conforme alla normativa settoriale in materia di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, secondo la quale anche una minima presenza di tale minerale non consente il reimpiego del materiale, ma ne impone lo smaltimento in termini idonei. Il Tar ha respinto il ricorso confermando la correttezza del provvedimento impugnato rilevando, in particolare, che esso "si basa su un solido impianto motivazionale incentrato sulla letterale, rigorosa interpretazione dell'art. 184 ter del Dlgs n. 152 del 2006 e del Dm Ministero dell'Ambiente in data 5/2/1998, da tale norma espressamente richiamato, laddove il regolamento indica, al punto 7 dell'allegato 2, tra i criteri specifici necessari per potere reimpiegare i materiali in questione, che gli stessi devono essere '...privi di amianto...'. Precisando, altresì, che "tale disposizione regolamentare, laddove essa non individua alcun limite numerico, ma condiziona espressamente la possibilità di recupero del materiale unicamente al parametro: presenza/assenza di amianto, è dirimente [...]. La norma oggettivamente non si presta, infatti, a ulteriori diverse interpretazioni, che, alla stregua di quella proposta dalla ricorrente incentrata sulla possibilità di considerare materiale di recupero i rifiuti in conglomerato cementizio contenente amianto in concentrazione inferiore a 1000 mg/kg, omettono di considerare che l'individuazione di tali parametri è dettata e finalizzata a scopi diversi da quello in esame". Dunque, anche per il principio di generale precauzione, è confermato che è sempre escluso il recupero di materiale contenente amianto, non essendo possibile concludere in termini diversi nemmeno qualora la presenza rilevata sia minima.